



Unpisi

D.Lgs. n. 81/2008 : “Il nuovo unico testo per la sicurezza sul lavoro”. Analisi delle principali novità

CASELLE 30 Maggio 2008

Cosa cambia nei cantieri temporanei e mobili - Analisi del TITOLO IV -

Maurizio ARBEZZANO

*Tecnico della Prevenzione Ambiente e Luoghi di Lavoro
S.C.Pre.S.A.L.*



A.S.L. TO4 - Ciriè

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

n° **3** CAPI con **73** articoli *(da art. 88 a art. 160)*

CAPO I – MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

494/96
222/03

n° **17** articoli e **8** Allegati *(dal X al XVII)*

CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI
E NEI LAVORI IN QUOTA

164/56
626/94
547/55
C.M.46/00

n° **8** Sezioni **52** articoli **6** Allegati *(dal XVIII al XXIII)*

APPLICAZIONE : Lavori ALLEGATO **X** = **ex** ALLEGATO **I**
... solo il **CAPO II** : lavori in quota di ogni attività lavorativa

CAPO III – SANZIONI

n° **4** articoli *(da art. 157 a art. 160)*

Cosa cambia per il **COMMITTENTE**

Articolo 90 - Obblighi

Comma 3 : Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, **anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice**, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, **designa il coordinatore per la progettazione (C.S.P.)**.

arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 10.000 euro

ESTESO L'OBBLIGO ANCHE AI CANTIERI:

- con meno di **200** uomini giorno
- **SENZA RISCHI PARTICOLARI ex ALLEGATO II**

Tuttavia...

Cosa cambia per il **COMMITTENTE**

Articolo 90 - Obblighi

Comma 11 : In caso di lavori **PRIVATI** la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori **NON SOGGETTI a PERMESSO DI COSTRUIRE** (P.d.C.).

... in ogni caso ...

in presenza di più imprese, prima dell'affidamento dei lavori **DESIGNA** il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (C.S.E.) il quale redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e predispone il Fascicolo.

Comma 10 : In assenza del P.S.C. o del Fascicolo quando previsti, oppure in assenza di NOTIFICA PRELIMINARE

È SOSPESA L'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO

L'organo di vigilanza **COMUNICA** l'inadempienza all'Amministrazione concedente.

Cosa cambia per il **COMMITTENTE**

Articolo 90 comma 9 - Obblighi

VERIFICA l'idoneità **TECNICO-PROFESSIONALE**

P.d.C.

con le modalità di cui all' **ALLEGATO XVII**
*C.C.I.A.A., V.d.R., Nomine, D.P.I.,
Lib. Matricola, DURC ecc.*

Senza P.d.C.

- 1** Certificato di iscrizione alla **C.C.I.A.A.**
- 2** Documento **Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)**
- 3** **AUTOCERTIFICAZIONE**
altri requisiti previsti dall' **ALLEGATO XVII**

ALLEGATO XVII

IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

1. Al fine di verificare l'idoneità tecnico-professionale e l'iscrizione dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
 - b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
 - c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisorie
 - d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
 - e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
 - f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
 - g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
 - h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
 - i) documento unico di regolarità contributiva
 - j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro

Cosa cambia per il **COMMITTENTE**

Articolo 90 comma 9 - Obblighi

CHIEDE alle Imprese Esecutrici

P.d.C.

- 1** Dichiarazione dell'organico medio annuo (D.O.M.A.)
- 2** Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali

Senza P.d.C.

- 1** Documento **U**nico di **R**egolarità **C**ontributiva (D.U.R.C.)
- 2** **AUTOCERTIFICAZIONE**
relativa al contratto collettivo applicato

Cosa cambia per il **COMMITTENTE**

Articolo 90 comma 9 - Obblighi

TRASMETTE all'Amministrazione competente

**P.d.C.
D.I.A.**

- 1** Nominativo Imprese e Requisiti **ALLEGATO XVII**
- 2** Dichiarazione dell'organico medio annuo (D.O.M.A.)
- 3** Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali

ANCHE IN CASO DI LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA

- 1** con affidamento delle singole lavorazioni a **LAVORATORI AUTONOMI**
- 2** direttamente con proprio personale dipendente **SENZA RICORSO ALL'APPALTO**

sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro

Cosa cambia per il **COMMITTENTE**

Articolo 99 - Notifica preliminare

... prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'A.S.L. e alla D.P.L. territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all' **ALLEGATO XII**

a) presenza di **PIÙ IMPRESE**, anche non contemporanea
anche per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera

b) presenza di un' **UNICA IMPRESA** con entità presunta di
lavoro superiore a **200** uomini-giorno.

ABROGATO il limite dei **> 200 u.g.**
e dei **RISCHI** particolari.

ALLEGATO XII CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE di cui all'articolo 99

1. Natura dell'opera e del cantiere.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Coordinatore (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

OBBLIGO NON PIÙ SANZIONATO !

Cosa cambia per il

RESPONSABILE dei LAVORI

Articolo 89 - Definizioni

RESPONSABILE DEI LAVORI :

soggetto ~~che può essere~~ incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; **tale soggetto coincide con:**

- il **PROGETTISTA** per la fase di progettazione dell'opera
- il **DIRETTORE DEI LAVORI** per la fase di esecuzione.

Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;

ASSUME ed in alcuni casi **CONDIVIDE**
gli OBBLIGHI e le RESPONSABILITA' del COMMITTENTE

Articolo 93 - Responsabilità dei COMMITTENTI e dei RESPONSABILI DEI LAVORI

il conferimento dell'incarico al **R.d.L.** non esonera il **Comm.** dalle responsabilità connesse a :

- 1 **Nomina dei Coordinatori**
- 2 **Verifiche e Trasmissioni**
- 3 **Sospensione lavori**
- 4 **Notifica preliminare**

la designazione dei **COORDINATORI** non esonera il ~~il COMMITTENTE~~ e il **R.d.L.** dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi del **C.S.P.** e del **C.S.E.**

Cosa cambia per il

Coordinatore per la PROGETTAZIONE

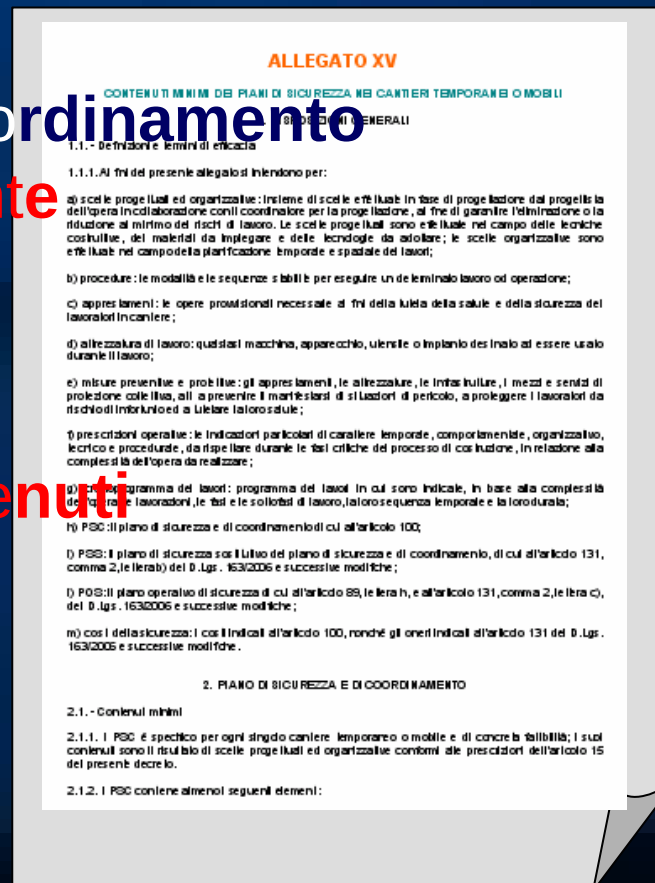
Articolo 92 - Obblighi

- a)** redige il piano di sicurezza e di coordinamento i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell' **ALLEGATO XV**

D. Lgs. 222/03

- b)** predispone un fascicolo i cui contenuti sono definiti all' **ALLEGATO XVI**

nel D. Lgs. 494/96 demandati
ad un decreto interministeriale
MAI EMANATO



arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro

Cosa cambia per il

Coordinatore per l'ESECUZIONE

.... non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) da lui designato.

Articolo 91 - Obblighi

- 1** VERIFICA
- 2** AGGIORNA
- 3** ORGANIZZA
- 4** SEGNALE
- 5** **SOSPENDE**

Requisiti professionali

FORMAZIONE

- a** verifica finale di apprendimento
- b** modalità di svolgimento corsi
- c** obbligo dell'aggiornamento **quinquennale** della durata complessiva di **40 ore**

arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro

Cosa cambia per il **Coordinatore per l'ESECUZIONE**

Articolo 14

.... le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di **sospensione dell'attività imprenditoriale** sono quelle individuate nell'**ALLEGATO I ...**

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
- Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
- Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione.

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

- Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

- Lavori in prossimità di linee elettriche;
- Presenza di conduttori nudi in tensione;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Violazioni che espongono al rischio d'amianto

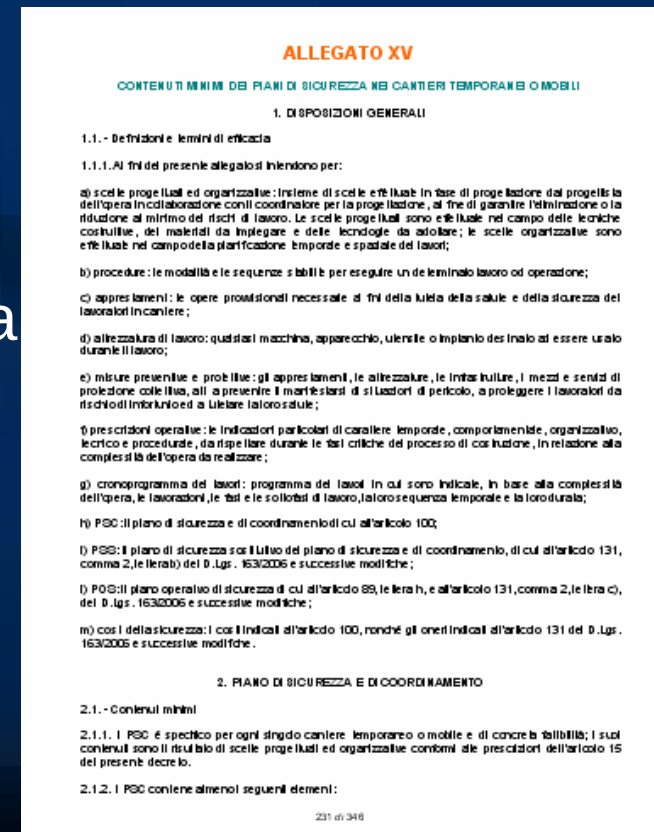
- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Cosa cambia per le **IMPRESE ESECUTRICI**

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

- b)** predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili
- c)** curano la l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento
- d)** curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche
- g)** redigono il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)

b), c) e g): arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro
d): arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro



Cosa cambia per le **IMPRESE ESECUTRICI**

... il P.O.S. è redatto in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. **17 c. 1, lett. a)**, (D.V.R.) i cui contenuti sono riportati nell' **ALLEGATO XV...**

Per le attività disciplinate dal **titolo IV** caratterizzate:

- 1** dalla compresenza di **più imprese** AND
- 2** di entità presunta di lavoro **> a 200 u.g.**

*il Datore di Lavoro è punito con **ARRESTO** da **6 mesi** a **1 anno** e **6 mesi***

- 1** Ometta la V.d.R. e l'adozione del D.V.R.
ovvero **carente di alcuni elementi** ...(lettere a), b), d) ed f) dell'art.28)
- 2** Causi rischi per la salute della popolazione
- 3** Deteriori l'ambiente esterno
- 4** Non aggiorni le misure di prevenzione
in relazione ai **mutamenti organizzativi**

Cosa cambia per le **IMPRESE ESECUTRICI**

L'accettazione del P.S.C. e la redazione del P.O.S.

limitatamente al singolo
cantiere interessato
ADEMPIMENTO

- 1 alla V.d.R. e all'adozione del D.V.R.
- 2 aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi
- 3 informazione sui rischi specifici del cantiere
- 4 **elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.)**

Cosa cambia per le **IMPRESE ESECUTRICI**

impresa affidataria:

impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi

Articolo 97 - Obblighi dell'impresa affidataria

- 1** **vigilare sulla sicurezza** dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni del P.S.C.
- 2** Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione (verifica idoneità tecnico professionale **ALLEGATO XVII**, ecc.)
- 3** **verificare la congruenza dei P.O.S.** dei subappaltatori rispetto al proprio, prima della **trasmissione al C.S.E.**

I lavori hanno inizio dopo l'ESITO POSITIVO delle verifiche effettuate non oltre 15 giorni dalla ricezione

arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

Articolo 105 - Attività soggette

..... si applicano alle attività (*Lavori ALLEGATO X*) da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o **autonomi**...

Articolo 107 - Definizioni

lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza **superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile**



NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive

(ex art.11/164)

Quando occorre effettuare lavori ... **non protette** ... si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

- a) **metterle fuori tensione** per tutta la durata dei lavori;
- b) **posizionare ostacoli** rigidi...;
- c) tenere persone, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a **distanza di sicurezza**

Un (kV)	Distanza minima consentita (m)
≤ 1	3
10	3,5
15	3,5
132	5
220	7
380	7

Art. 83 → Tab. 1 Allegato IX

Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette



NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

SEZIONE V - PONTEGGI FISSI

...elementi portanti prefabbricati, metallici o non...

Articolo 133 – Progetto *(ex art.32/164)*

I ponteggi di altezza superiore a 20 metri **e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego**, nonché le altre opere provvisorie

devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:

- a) calcolo **di resistenza e stabilità...**
- b) disegno esecutivo



NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

Articolo 138 - Norme particolari *(ex art.38/164)*

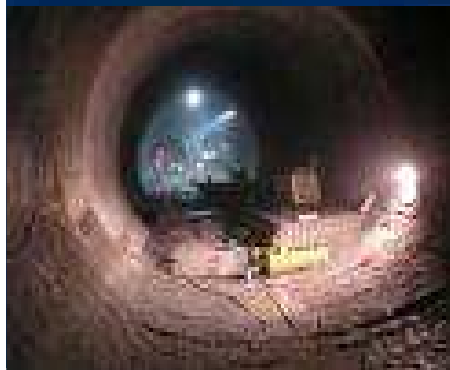
2. È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura **non superiore a 30 centimetri**

5. ...valgono le disposizioni relative ai ponteggi in legno.
Sono ammesse deroghe... a condizione che :



- a) l'altezza dei montanti superi di almeno **1 metro** l'ultimo impalcato o il piano di gronda (*metri 1,20*)
- b) l'altezza del parapetto sia **non inferiore a 95 cm** rispetto al piano di calpestio (*1 metro*)
- c) l'altezza del fermapiède sia **non inferiore a 15 cm** rispetto al piano di calpestio (*20 cm*)
- d) nell'autorizzazione ministeriale si prevedano specifici schemi-tipo **senza sottoponte**

NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA



Art. 119 – Pozzi, scavi e cunicoli *(ex 13/164)*

C. 7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una **adeguata assistenza all'esterno** e dimensioni tali da permettere il **recupero di un lavoratore infortunato** privo di sensi



Art. 151 - Ordine delle demolizioni *(ex 72/164)*

La successione dei lavori deve risultare da apposito programma **contenuto nel POS**, **tenendo conto di quanto indicato nel PSC**, ove previsto...



Art. 152 - Misure di sicurezza *(ex art.73/164)*

Nella demolizione di muri di altezza inferiore **a due metri** *(prima 5 metri)* non sono richiesti ponti di servizio indipendenti e il divieto di lavorare sul muro stesso.



CAPO III – SANZIONI

in pratica, alcuni esempi...

Art.16/164	Ponteggi ed opere provvisionali	€ 258,00	€ 1250,00
Art.24 c.1/164	Parapetti dei ponteggi	€ 1032,75	€ 3000,00
Art.10 c.1/164	Cinture di sicurezza	€ 645,50	€ 1000,00
Art.5 c.1/494	Attività del C.S.E.	€ 1032,75	€ 3000,00
Art.4 c.2/626	Redazione del P.O.S.	€ 1032,75	€ 3000,00*
Art.11/494	Notifica Preliminare	€ 1032,00	-

* Arresto da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi

